

CCIAA DI BARI	Istruzione operativa per la gestione dei controlli sui Vinificatori	Rev 0 Del 21/12/2017
----------------------	--	-------------------------

Delibera di Giunta n. 102 del 21/12/2017

REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	21/12/2017	Dott. S. TURI	Dott. F. MININNI	D.ssa A.P. PARTIPILO

1. Scopo

Il presente documento definisce le azioni che l'Organismo di Controllo deve realizzare per assicurare il corretto svolgimento delle attività di controllo sui vinificatori aderenti al circuito della Denominazione di Origine, in conformità al piano dei controlli e al decreto di autorizzazione. Di seguito vengono riportati il prospetto del piano dei controlli previsto dall'allegato 2 del D.M. 14 giugno 2012 per il vinificatore e le modalità operative per lo svolgimento dei controlli.

2. Piano dei controlli vinificatore

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
VINIFICATORE	Produzione Vino D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a DO e atto alla DO in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Acquisizione del dato relativo alla produzione rivendicata di cui alla dichiarazione vendemmiale e di produzione	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a DO e atti alla DO Verifica della coerenza dei carichi di vino a DO e atto alla DO con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione	D	100%	Carenza documentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O.	Grave	
							Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare		
		Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive							
		Per i vini atti alla DO, richiesta di prelievo per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento; Effettuazione del prelevamento e inoltre delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica	IA	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale	
						Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave		
Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione						Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso			
Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare: -la corrispondenza quantitativa del prodotto a DO e atto alla DO detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina	I	10%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva;		

		normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina		-la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare di produzione			Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
				<p>Prelievo di campioni per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf</p> <p>La scelta dei vasi vinari contenenti il prodotto da sottoporre a campione dovranno essere eseguita sulla base di metodo casuale</p>	A	5%	Non rispondenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione, anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato	Grave	

3. Modalità operative per lo svolgimento dei controlli

schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
VINIFICATORE			
Vinificatore scheda 1	<p>- Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a DO e atti a DO</p> <p>- Verifica della coerenza dei carichi di vino a DO e atto a DO con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione</p>	<p>L'OdC provvede ad effettuare un controllo documentale sui vinificatori che si sono notificati (100%) verificando la rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a D.O. e atti a D.O., la coerenza dei carichi di vino DO e atto a DO con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione. Nel caso di vini atti a D.O. l'OdC deve verificare la correttezza della resa uva vino.</p> <p>Le aziende vinificatrici sono tenute al pagamento delle tariffe per le attività di controllo della D.O. sulla base delle quantità di vino rivendicate al momento dell'inoltro della dichiarazione di produzione tramite Sian.</p> <p>Le non conformità rilevabili in questa fase sono dovute con prevalenza a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • carenze nella documentazione: (es.: mancata o parziale comunicazione all'OdC delle operazioni di: riclassificazione da vino atto a divenire a D.O. a I.G.T. o a vino da tavola, di declassamento nel caso di vino certificato, taglio d'annata nel caso di vini atti a divenire, assemblaggio nel caso di vino certificato, cambio di denominazione, eventuali perdite di carico, omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina: in caso di violazione di uno degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativa alla tenuta dei registri di cantina, L'OdC emette una N.C. che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo varia da 619 a 15493 euro art 1 comma 10 .D.lgs.260/2000); • errori formali relativi alla documentazione di carico di vini a D.O.: in questo caso l'OdC emette una N.C. lieve richiedendo, come azione correttiva, la presentazione o l'adeguamento delle comunicazioni relative alle suddette operazioni; • superamento delle rese uva/vino prevista dal disciplinare di produzione. • Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive. 	<p style="text-align: center;">Input documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni di vendemmia e/o di produzione • Dichiarazione di giacenza vino a D.O. e atto a D.O • Moduli per acquisto/vendita, perdita/cali di lavorazione, tagli, riclassificazioni / assemblaggi, declassamenti
			<p style="text-align: center;">Output documentali</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Non conformità • Azione correttiva in caso di NC lieve

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
VINIFICATORE			
Vinificatore scheda 1	<p>- Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a DO e atti a DO</p> <p>- Verifica della coerenza dei carichi di vino a DO e atto a DO con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione</p>	<p>La gravità delle suddette non conformità è potenzialmente sia lieve che grave. Le non conformità gravi (che non possono essere risolubili con azioni correttive e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito.) dovranno essere notificate entro 15 giorni lavorativi al soggetto presso il quale è stato fatto il rilievo, nonché alla Regione e all'ICQ a seconda del caso. Le non conformità lievi dovranno essere notificate all'azienda per richiedere l'adeguamento attraverso l'attuazione dell'azione correttiva individuata (es.: richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o quant'altro necessario alla risoluzione della NC rilevata). Per il controllo dell'effettiva attuazione dell'azione correttiva, l'OdC dovrà effettuare una valutazione documentale.</p> <p>Il vinificatore è tenuto a comunicare all'OdC tutte le movimentazioni, perdite/cali di lavorazione che devono comunque essere annotati nel registro telematico, nonché le lavorazioni quali tagli, riclassificazioni/assemblaggi, declassamenti.</p>	Input documentali
			<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni di vendemmia e/o di produzione • Dichiarazione di giacenza vino a D.O. e atto a D.O • Moduli per acquisto/vendita, perdita/cali di lavorazione, tagli, riclassificazioni / assemblaggi, declassamenti
			Output documentali
			<ul style="list-style-type: none"> • Non conformità • Azione correttiva in caso di NC lieve

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
VINIFICATORE			
Vinificatore scheda 2	<p>- Rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento</p> <p>- Prelievo ed inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione e ad uno de laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico-fisica</p>	<p>L'OdC verifica, attraverso ispettori appositamente incaricati il 100% dei vinificatori che hanno presentato richieste di prelievo per l'utilizzo della D.O. Le risultanze dell'attività di verifica saranno documentate nei Rapporti di verifica ispettiva e nelle check list</p> <p>Sulle aziende, l'OdC effettua le verifiche ispettive, su tutte le partite di vino (oggetto di prelievo) detenute presso le aziende individuate richiedenti la certificazione, volte ad accertare la corrispondenza tra i quantitativi di vino in giacenza comunicati all'OdC (e successive movimentazioni), i quantitativi caricati nel registro telematico e quelli effettivamente detenuti in cantina.</p> <p>Le tipologie di Non Conformità che possono essere rilevate in questa fase sono la "mancata corrispondenza tra i carichi di cantina e i registri di cantina relativi ai quantitativi dei prodotti oggetto di prelevamento", le "Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive" la cui gravità è potenzialmente sia lieve che grave. Le non conformità gravi (che non possono essere risolvibili con azioni correttive e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito) dovranno essere notificate entro 20 giorni lavorativi al soggetto presso il quale è stato fatto il rilievo, nonché alla Regione e all'ICQ. Le non conformità lievi dovranno essere notificate all'azienda per richiedere l'adeguamento attraverso l'attuazione dell'azione correttiva individuata (es.: richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o quant'altro necessario alla risoluzione della NC rilevata). Per le omesse registrazioni obbligatorie di cantina vale quanto riportato in precedenza. Per il controllo dell'effettiva attuazione dell'azione correttiva, l'OdC dovrà effettuare una successiva valutazione documentale.</p>	<p>Input documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco aziende da sottoporre a verifica • Registro di cantina • Richieste di prelievo • Eventuali movimentazioni di cantina • Tabelle riassuntive sulle giacenze di vino atto oggetto di prelievo
			<p>Output documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporto verifica ispettiva • Check list • Verbale di prelievo • Rapporto di prova • Valutazione esame organolettico • Parere di conformità • Non conformità • Azione correttiva

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
VINIFICATORE			
Vinificatore scheda 2	<p>- Rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento</p> <p>- Prelievo ed inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione e ad uno de laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico-fisica</p>	<p>L'OdC, inoltre, effettua un prelievo di 6 campioni di vino di capacità compresa tra 0,375 e 1 litro per le prove chimico-fisiche ed organolettiche. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato sondaggio sull'intera partita la cui uniformità qualitativa è dichiarata dal detentore conformemente a quanto stabilito nella "istruzione operative per il prelievo dei campioni di vino". Dei 6 campioni prelevati uno resta in custodia all'azienda, un secondo viene trasmesso dall'OdC al laboratorio per lo svolgimento dell'esame chimico fisico, un terzo viene trasmesso alla Commissione di degustazione per l'esame organolettico di cui all'art. 15, comma 3 del D.lgs. 61/2010, uno è conservato per l'eventuale esame d'appello della commissione di appello e i restanti 2 sono conservati dall'OdC per almeno sei mesi per eventuali ulteriori esami chimico-fisici e organolettici. Al momento del prelievo il prelevatore redige in duplice copia il relativo verbale utilizzando il modello di cui all'allegato 2 del D.M. del 11/11/2011. Gli esami chimico fisici riguardano: a) il titolo alcolometrico totale ed effettivo; b) gli zuccheri totali espressi in glucosio e fruttosio, c) l'acidità totale; d) l'acidità volatile; e) l'anidride solforosa totale; f) l'anidride carbonica per i vini frizzanti e spumanti; g) ogni altra caratteristica prevista dai disciplinari di produzione delle D.O. (ex art 26 Reg 607 /2009). In caso di prodotti con caratteristiche chimico-fisico e/o organolettiche non corrispondenti a quanto stabilito nel disciplinare di produzione, l'OdC comunica, entro 3 giorni dalla data di ricevimento dell'analisi da parte del laboratorio, l'esito negativo all'azienda interessata. L'esito negativo dell'analisi comporta che la partita sia dichiarata non idonea e preclude il successivo esame organolettico per i vini DOCG e DOC. In tal caso l'OdC, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'analisi, ne informa l'azienda interessata, anche a mezzo fax, telex o telegramma. Entro sette giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dell'esito negativo, l'azienda interessata può richiedere all'OdC per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di vini DOP e IGP. Gli eventuali ricorsi contro l'esito dell'esame analitico devono essere presentati entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, l'OdC comunica la non idoneità del prodotto all'azienda interessata che può provvedere alla riclassificazione in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria. In caso di presentazione del ricorso, l'ulteriore analisi è effettuata su un esemplare di campione prelevato come sono descritto presso un laboratorio autorizzato, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. In caso di conferma dell'esito negativo, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'analisi, l'OdC ne dà comunicazione all'azienda interessata. Il prodotto non conforme non potrà essere certificato.</p> <p>In caso di prodotto conforme ai requisiti del disciplinare l'OdC rilascia la certificazione per la relativa partita utilizzando il modello di cui all'allegato 7 del D.M. 14/06/2012.</p>	Input documentali
			<ul style="list-style-type: none"> • Elenco aziende da sottoporre a verifica • Registro di cantina • Richieste di prelievo • Eventuali movimentazioni di cantina
			Output documentali
<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto verifica ispettiva • Check list • Verbale di prelievo • Rapporto di prova • Valutazione esame organolettico • Parere di conformità • Non conformità • Azione correttiva 			

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
VINIFICATORE			
Vinificatore scheda 3	<p>- Corrispondenza quantitativa del prodotto a DO e atto a DO detenuto con riscontro ai relativi registri di cantina</p> <p>- Conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare</p>	<p>L'OdC effettua l'estrapolazione delle aziende vinificatrici da verificare tramite estrazione casuale (attraverso sistema in grado di gestire la casualità dell'estrazione). L'estrazione delle aziende vinificatrici da sottoporre a controllo, deve essere effettuato in presenza un funzionario dell'ICQ competente per il territorio di produzione della D.O. e, ove la Regione lo ritenga opportuno, di un funzionario della medesima, redigendo al termine del sorteggio un apposito verbale.</p> <p>La verifica è effettuata, attraverso ispettori appositamente incaricati dall'OdC, su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte all'OdC. Sul 5% delle aziende, (da estrapolare nel campione già estratto del 10%), l'OdC eseguirà un controllo analitico per valutare la rispondenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione del prodotto in cantina. Nel caso che un'azienda vinificatrice immessa nel sistema tutelato di una o più D.O. sia sorteggiata per tutte o comunque per più di una delle medesime, anche relativamente a diverse attività di controllo, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attività ispettive, qualora sia possibile verificare tutti i requisiti richiesti dai piani di controllo in considerazione della stagionalità delle fasi di controllo.</p> <p>Sulle aziende estratte, l'OdC effettua le verifiche ispettive su tutte le partite di vino detenute, volte ad accertare la corrispondenza tra i quantitativi di vino in giacenza comunicati all'OdC (e successive movimentazioni), i quantitativi caricati nel registro telematico e quelli effettivamente detenuti in cantina. Sui recipienti utilizzati per lo stoccaggio dei prodotti vitivinicoli atti a D.O. deve essere apposto un cartello ben visibile e leggibile, che non possa essere rimosso accidentalmente, riportante la denominazione di vendita, il colore, il tipo di prodotto l'anno di raccolta (ex art.5, comma 4 del D.M. 3 luglio 2003).</p>	<p>Input documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco aziende da sottoporre a verifica • Registro di cantina • Comunicazioni sulle eventuali movimentazioni di cantina
			<p>Output documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporto verifica ispettiva • Check list • Non conformità • Azione correttiva (in caso di non conformità lieve)

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
VINIFICATORE			
Vinificatore scheda 3	<ul style="list-style-type: none"> - Corrispondenza quantitativa del prodotto a DO e atto a DO detenuto con riscontro ai relativi registri di cantina - Conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare 	<p>In caso di irregolare tenuta dei cartelli identificativi dei recipienti utilizzati per lo stoccaggio dei prodotti vitivinicoli sfusi, l'OdC emette una comunicazione entro 20 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo all'ICQ alla Regione o Provincia autonoma competente, in quanto è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo va da 516,00 a 5.164,00 euro (ex. Art. 1, comma 8 del D.lgs. 260/2000). Le annotazioni che devono esser riportate sul registro telematico per ciascuna partita di vino in entrata o in uscita sono: a) N° progressivo e data dell'operazione; b) quantitativo di prodotto effettivamente entrato o uscito; c) natura e stato del prodotto (sfuso/confezionato) e sua designazione; d) identificazione dei fornitori e/o destinatari del prodotto sfuso; e) un riferimento al documento che scorta o che ha scortato il prodotto; f) designazione del prodotto prima e dopo l'operazione; g) quantità e tipo di sottoprodotti ottenuti compresi i raspi; h) marcatura dei recipienti ove è contenuto il prodotto prima e dopo l'operazione; i) per i vini DOC/DOCG il N° e data del certificato di idoneità relativo a ciascuna partita certificata o porzione della stessa; l) per i vini DOC/DOCG (in caso di scelta del contrassegno) il N° e la serie dei contrassegni relativi a ciascuna partita certificata o porzione della stessa; m) per i vini a D.O. la data di inizio e fine del periodo di maturazione in legno, ove previsto dal relativo disciplinare o dal riferimento in etichetta; n) per le uve e i prodotti ottenuti la provenienza, il colore, la zona viticola le operazioni enologiche effettuate</p>	<p style="text-align: center;">Input documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco aziende da sottoporre a verifica • Registro di cantina • Comunicazioni sulle eventuali movimentazioni di cantina <p style="text-align: center;">Output documentali</p>

		<p>(solo per i prodotti sfusi), o) per i prodotti a monte dei vini DOP/IGP la dicitura “atto a dare”; p) per ogni prodotto “Atto a dare” vino DOP/IGP e per i vini DOP/IGP sfusi - se non costituiti da stessa varietà/annata - la specificazione della stessa percentuale della varietà/annata; q) per i vini biologici il termine “biologico”; r) per i prodotti denaturati il tipo di denaturante; s) per i prodotti sottoposti a pratiche enologiche sperimentali l’indicazione “Nota Mipaaf prot. N. del gg/mm/aaaa; t) tutte le altre operazioni previste (de alcolizzazione, acidificazione ecc) (ex art. 40 comma 1 del Reg. Ce 436/09). Il registro deve essere tenuto nella sede di stoccaggio dei prodotti; nel caso di più depositi il soggetto controllato deve avere tanti registri quanti sono i depositi. Tuttavia, qualora l’impresa posseda più magazzini nello stesso comune o in comuni limitrofi, il registro può essere tenuto presso la sede legale dell’impresa, previa autorizzazione dell’ICQ e a condizione che presso i singoli magazzini di stoccaggio sia assicurato in qualsiasi momento la gestione e il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti (ex.art 38 comma 2 del Reg. Ce 436/09). Le operazioni di cantina devono essere registrate per le entrate entro un giorno lavorativo, per le uscite entro tre giorni lavorativi, per le pratiche enologiche entro 1 giorno lavorativo, per l’arricchimento il giorno stesso. Se i registri sono informatizzati le registrazioni possono avvenire entro 30 giorni dalla data effettiva dell’operazione, a patto che siano documentati tutti i movimenti non ancora registrati (DDT, fatture, eventuali dichiarazioni) (ex. art 45 comma 1 del Reg. Ce 436/09).). Il suddetto termine di registrazione (entro 30 giorni dalla data effettiva dell’operazione) può essere utilizzato dalle aziende vitivinicole che producono meno di 1.000 Hl vino all’anno prevalentemente con uve di produzione aziendale. La tipologia di non Conformità che può essere rilevata in questa fase è “la mancata corrispondenza tra i carichi di cantina e i registri di cantina”. L’entità di tale NC può essere grave o lieve. In caso di NC grave l’OdC provvede a comunicarla secondo le modalità precedentemente descritte. In caso di NC lieve, l’OdC provvede a notificarla all’azienda, richiedendo l’adeguamento attraverso l’attuazione dell’azione correttiva individuata (es.: richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o quant’altro necessario alla risoluzione della NC rilevata). Per il controllo dell’effettiva attuazione dell’azione correttiva, l’OdC dovrà effettuare una successiva visita ispettiva. Qualora la non conformità lieve sia riconducibile a violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, la stessa deve essere notificata entro 20 giorni lavorativi anche alla Regione / Provincia e all’ICQ competenti per territorio.</p> <p>L’OdC verifica, inoltre, in questa fase la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, l’OdC emette una NC lieve, se l’irregolarità risulta sanabile con un’azione correttiva, e una NC grave negli altri casi (ove non è possibile risolvere con azioni correttive e/o nei casi che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto verifica ispettiva • Check list • Non conformità • Azione correttiva (in caso di non conformità lieve)
--	--	--	--

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
VINIFICATORE			
Vinificatore scheda 4	<p>- Prelievo di campioni per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina nella relativa fase di elaborazione</p>	<p>L'OdC, inoltre, effettua sul 5% delle aziende estratte un prelievo di 4 campioni di vino (di cui 1 è affidato all'azienda) atto a divenire a D.O. (anche di capacità inferiore ai 75 cl) per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione. In questo caso il campione dovrà essere effettuato su un solo vaso vinario, senza effettuare coacervo.</p> <p>La scelta dei vasi vinari contenenti il prodotto da sottoporre a campione dovrà essere eseguita sulla base di metodo casuale. Il prelievo di campioni non dovrà necessariamente interessare tutti i prodotti in giacenza, ma si limiterà all'ultima annata vinificata e a tutte le tipologie di prodotto previste dal disciplinare di produzione purché significativa (da un punto di vista quantitativo e possibilmente non ancora sottoposta a controllo). I campioni prelevati vengono trasmessi dall'OdC al laboratorio per lo svolgimento del relativo esame chimico-fisico. In caso di prodotti con titolo alcolometrico non corrispondente a quanto stabilito nel disciplinare di produzione, l'OdC emette una NC grave comunicandola entro 20 giorni lavorativi dall'accertamento al soggetto presso il quale è stato fatto il rilievo, nonché alla Regione e all'ICQ.</p>	<p style="text-align: center;">Input documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco aziende da sottoporre a verifica <p style="text-align: center;">Output documentali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbale di prelievo • Rapporto di prova (per esami chimico-fisici) • Non conformità • Azione correttiva (in caso di non conformità lieve)